



COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 08
Adunanza del 29.04.2016
Codice Ente 10735 8 Corte de' Cortesi con Cignone
Codice Materia:

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione **STRAORDINARIA** di prima convocazione seduta **pubblica**

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016 – CONFERMA.

L'anno **2016** addì **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	ROTTOLI Luigi	SI	
2	LAZZARONI Elisa		SI
3	RENZI Patrizio	SI	
4	SUPERTI Marcello	S	SI
5	BRUGNINI Giancarlo		SI
6	GRAZIOLI Isabella	SI	
7	PIOVANI Claudia		SI
8	SEGHIZZI Marco	SI	
9	PEDRAZZINI Pietro	SI	
10	SCAGLIA Alberto	SI	
11	CORNETTI Virgilio	SI	
		7	4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale *Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio* il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 7 assenti n. 4) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2016.- CONFERMA.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 (G.U. N. 254 del 31.10.2015) con il quale è stato differito al 31.3.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 51 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «*al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015*» e che «*la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*»;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 05.06.2014 con la quale si approvava il Regolamento dell'Imposta Unica Municipale nonché la deliberazione assunta in data odierna di modifica di alcuni articoli del medesimo regolamento;

DATO ATTO che la deliberazione delle aliquote è di competenza del Consiglio Comunale;

VISTA la deliberazione di C.C. del 28.05.2015 n. 15, con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2015 nonché la delibera C.C. n. 30 del 29.10.2015;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;^[1]
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti i terreni ubicati nella parte non montana del Comune, nuovamente individuata sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune; ^[2]
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per l'individuazione dei Comuni non montani; ^[3]
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

ATTESO che le aliquote previste dalla normativa suddetta sono le seguenti:

aliquota base pari allo 0,76 % (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali);

aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali);

RILEVATO che sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono vincoli invalicabili da parte del Comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito delle stesse fattispecie impositive, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie e tale manovrabilità deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

PRESO ATTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile relativa all'adozione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CON VOTI favorevoli n.7 , contrari n. 0 astenuti n. 0 , espressi in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa;
2. di determinare per l'esercizio 2016 le aliquote dell'Imposta Unica Municipale (IMU) in questo Comune nella medesima misura stabilita per l'anno 2015 come di seguito specificato:

TIPOLOGIA	ALiquOTA
Abitazione principale (solo A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (detrazione € 200,00)	0,40 % (4 per mille)
Aree fabbricabili	0,76% (7.60 per mille)
Terreni agricoli	0,76% (7,6 per mille)
Onlus ed ex Ippab (per gli immobili utilizzati dai soggetti destinati ad attività svolte con modalità commerciali)>	0,76% (7,6 per mille)
Altri fabbricati	0,76% (7,6 per mille)

3. di prendere atto e recepire che l'art. 1 comma 10 lettere a) b) della Legge di stabilità 2016 ha previsto quanto segue:

“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/A, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/A, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. N. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- stante l'urgenza di provvedere
- con voti favorevoli n.7 , contrari n. 0, astenuti n.0) espressi in forma palese dai n. Consiglieri presenti e n. votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 08 del 29.04.2016

PARERI PREVENTIVI OBBLIGATORI
Art. 49, comma 1[^], D.Lgvo n. 267/2000

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016 – CONFERMA..-

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone, 29.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone, 29.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Passeri Nicoletta

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROTTOLI Luigi	F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna , per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

Dalla Residenza Municipale, li 04.05.2016

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de' Cortesi con Cignone li: 04.05.2016	F.to ROTTOLI Luigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindi giorni consecutivi
dal 04.05.2016 al 18.05.2016 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).-

Dalla residenza Municipale, li 13.05.2016

	IL SEGRETARIO COMUNALE
Corte de' Cortesi con Cignone li: 13.05.2016	F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo	IL FUNZIONARIO
Corte de' Cortesi Con Cignone li	Dr.ssa Antonella SEGHIZZI